



IL DIRETTORE

- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370, Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 554;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, con particolare riferimento all'art. 3;
- VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'articolo 39, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM);
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

- VISTO l'art. 1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua la normativa di riferimento per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico nelle Istituzioni AFAM nelle more della emanazione dello specifico regolamento previsto dall'art. 2, 7° comma lett e), della Legge n. 508/1999;
- VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l'articolo 16 bis;
- VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM del 16.02.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell'11.04.2006 (biennio economico 2004-2005), del 4.08.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) e del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 e del 18.01.2024;
- VISTA la nota del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 agosto 2011 con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere gli aventi titolo per la copertura a tempo indeterminato di posti di organico vacanti in varie qualifiche professionali nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 2012 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato autorizzato ad assumere n. 149 assistenti e n. 131 coadiutori nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
- VISTA la nota del Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 28 ottobre 2013, prot. n. 8880, che ha confermato quanto già comunicato con precedente nota prot. 5259 del 27 luglio 2012, con cui erano state prospettate modalità di costituzione di graduatorie di istituto e l'aggiornamento annuale delle stesse, relativamente ai posti vacanti e/o disponibili per il profilo di "assistente" e "coadiutore";
- CONSIDERATO che, in attesa dell'applicazione del D.P.R. 07/08/2019, n.143, in materia di reclutamento prevista dalla citata legge 508/1999, sussiste l'esigenza di assicurare la copertura della dotazione organica del personale tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle istituzioni AFAM;
- VISTA la nota ministeriale del 10 marzo 2023, n. 3127, che fornisce indicazioni in merito al reclutamento ed alla mobilità del personale tecnico-amministrativo, per l'a.a. 2023/2024, fornendo indicazioni sull'utilizzo delle facoltà assunzionali;



- VISTO il Decreto Dirigenziale MUR n.15427 del 1° dicembre 2023, che attribuisce alle istituzioni le facoltà assunzionali per i singoli profili professionali del personale tecnico-amministrativo AFAM;
- VISTA la nota ministeriale del 1° dicembre 2023, n. 15498, che fornisce indicazioni in merito alle facoltà assunzionali ed alla relativa modalità di utilizzo;
- VISTA la nota ministeriale del 14 marzo 2024, n. 3956, che fornisce indicazioni in merito al reclutamento ed alla mobilità del personale tecnico-amministrativo per l'a.a. 2024/2025;
- CONSIDERATA la necessità di indire una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria d'istituto relativa al profilo professionale di Operatore – Area Prima – del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024, riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale presso istituzioni AFAM;

DECRETA:

Art. 1.

Oggetto

1. E' indetto il concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria d'Istituto relativa al profilo professionale di "Operatore" - area Prima (Allegato J al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024) utile per la stabilizzazione, entro le facoltà assunzionali disponibili, di quelle unità di personale che hanno maturato un servizio presso istituzioni AFAM di almeno ventiquattro mesi.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Al concorso ha titolo a partecipare il personale in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica Rossini con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di "Operatore" che, alla data di emanazione del presente bando, abbia prestato almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, nelle istituzioni AFAM, nel predetto profilo o nella qualifica immediatamente superiore.
2. I candidati di cui al comma 1, utilmente inclusi in graduatoria, hanno titolo ad essere assunti a tempo indeterminato, entro il limite delle facoltà assunzionali e nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", nel profilo professionale di Operatore.
3. I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani) o di altro Stato dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite di età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) idoneità fisica all'impiego;
 - d) godimento dei diritti politici;



- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 25, comma 9, del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024;
- f) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
- g) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
- h) assolvimento dell'obbligo scolastico (Diploma di Scuola media).

4. I requisiti previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando.

Art. 3.

Presentazione della domanda – termine – contenuti e modalità

1. L'Amministrazione terrà conto delle dichiarazioni presentate dal personale in servizio con contratto a tempo determinato, ai fini della ricognizione del personale tecnico-amministrativo richiesta dal MUR, con nota del 22/05/2025, Prot. n. 6605, al fine dell'attribuzione del budget assunzionale per l'A.A. 2025/2026.

4. Nella dichiarazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) il cognome e nome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome di nascita);
- b) la data e luogo di nascita;
- c) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, precisando l'attuale sede di servizio e le ulteriori istituzioni AFAM dove eventualmente il candidato ha prestato servizio in qualità di Operatore, nonché in qualifica immediatamente superiore, con l'indicazione del termine iniziale e finale di ogni rapporto di lavoro;
- d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- e) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- g) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere e), f), g);
- h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985).

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione

1. Il possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli di studio e di servizio dichiarati nella domanda, nonché dei titoli di preferenza riportati nell'Allegato B del presente Bando, è attestato dal candidato, sotto la propria personale responsabilità, mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19,



- 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni; nel caso di più titoli, anche di diversa natura, il relativo possesso può risultare da un'unica dichiarazione sostitutiva;
2. Le dichiarazioni dovranno essere inviate all'Amministrazione entro la data del 21.07.2025, mediante posta elettronica ordinaria (PEO) esclusivamente all'indirizzo: ambra.cattalani@conservatoriorossini.it;
 3. L'Amministrazione espletterà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Art. 5.

Inammissibilità della domanda – esclusione dal concorso

1. L'Istituzione dispone l'esclusione dei candidati che abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
2. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Istituzione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. Con successivo Decreto Direttoriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 555, 1° comma lett. b), del D. Lgs. n. 297/1994;
2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice dovrà essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità delle potenziali componenti.

Art. 7.

Valutazione titoli

1. I titoli dichiarati e pervenuti entro il termine di scadenza, verranno valutati dalla Commissione esaminatrice sulla base delle indicazioni di cui alle annesse tabelle per la valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio e dei titoli di preferenza (allegati A e B).
2. I titoli di cui al comma 1, per essere valutati, devono essere posseduti dai candidati alla data di emanazione del presente bando.

Art. 8.

Formazione e pubblicazione della graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato

1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria definitiva di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
2. La graduatoria di cui al comma 1 sarà approvata con Decreto Direttoriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato all'Albo dell'Istituzione, sul relativo sito internet, in Portale dei concorsi AFAM e sarà contestualmente inviato in via telematica alla Competente



Direzione Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) ai fini della comunicazione dell'utilizzo delle facoltà assunzionali assegnate all'Istituzione.

4. Dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituzione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Utilizzazione della graduatoria

1. I candidati inclusi nella graduatoria della presente procedura concorsuale rientranti nelle facoltà assunzionali disponibili, hanno diritto alla stabilizzazione e quindi hanno titolo a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 10.

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 per le procedure concorsuali.

Art. 11.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dalla procedura concorsuale, nonché avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale, entro il termine di prescrizione ordinaria, al Tribunale Civile – sez. Lavoro di Pesaro.

2. I candidati che hanno un ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura concorsuale in atto, vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla assunzione a tempo indeterminato sulla base della disponibilità delle facoltà assunzionali esistenti al momento in cui la riserva verrà sciolta in senso favorevole nei loro confronti.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente procedura nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR).



Art. 13.

Norme finali e di rinvio

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante. Il presente bando è pubblicato all'Albo dell'Istituzione, nonché sul relativo sito internet e in Portale dei concorsi AFAM.

Per Il Direttore (M° Fabio Masini)

*Il Vice Direttore
(Prof. Michele Mangani)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*



ALLEGATO A

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI “OPERATORE”

A) TITOLI DI SERVIZIO (1)

1. Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di Operatore o in qualifica immediatamente superiore nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali: PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (2).
2. Altro servizio effettivo prestato a tempo determinato, in qualifica non inferiore, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

1. Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si valuta un solo titolo) (3): PUNTI 1.
2. Laurea di primo livello, Diploma accademico di primo livello nelle istituzioni AFAM, Diploma vecchio ordinamento istituzioni AFAM (esclusivamente se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore) o titoli equipollenti (3) (4): PUNTI 1.
3. Diploma di laurea pregresso ordinamento, Laurea magistrale, Diploma accademico di secondo livello conseguito nelle istituzioni AFAM (3) (4): PUNTI 1,5.
4. Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1 per titolo (5).

NOTE

1) I mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.” Esempio: servizio prestato dal 15 marzo al 22 maggio

Calcolo:

- dal 15 marzo al 14 aprile = 1 mese
- dal 15 aprile al 14 maggio = 1 mese
- dal 15 maggio al 22 maggio = gg. 8.



- (2) Il servizio a tempo determinato prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche si valuta nella stessa misura di quello prestato nelle istituzioni AFAM se svolto fino all'anno scolastico 2002/2003; il servizio prestato successivamente al 1° settembre 2003 è valutato come servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
- (3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.
- (4) Si valuta un solo titolo, il più favorevole, tra quelli indicati nei punti 2 e 3.
- (5) Si valutano massimo due inclusioni in graduatoria.



ALLEGATO B

TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA

A PARITA' DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DEL'ARTICOLO 5, quarto comma, DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:

1. gli insigniti di medaglie al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A PARITA' DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA E' DETERMINATA:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.



RISERVE

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68, per singola istituzione e per distinti profili professionali.